

Informativa per gli Associati n. 05 del 29/02/2016.

LEGGE DI STABILITA' 2016 – AMMORTAMENTI: L'AGEVOLAZIONE CHE AUMENTA DEL 40% IL COSTO FISCALE SU CUI DETERMINARLI.

Come ampiamente annunciato dalle varie versioni pubblicate durante la fase di discussione, la Legge di Stabilità introduce un'agevolazione rivolta ad incentivare l'acquisto di beni strumentali nuovi (quasi tutti), che si rifletterà in un vantaggio fiscale lungo la vita "fiscale" del bene.

Lo fa con i commi 91-94 e 97 dell'unico articolo della Legge 208 del 28.12.2015.

Infatti è disposto che nel caso di effettuazione investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Mentre sarà da capire come tale maggiorazione potrà essere fatta valere nel caso di acquisizione del bene con contratti di locazione finanziaria, è abbastanza pacifico che l'applicazione di tale norma nel caso di acquisto diretto vedrà l'incremento - ai soli fini fiscali - del costo di acquisizione (e si presume non degli oneri accessori, ad esempio gli interessi passivi, ex art. 110, 1° comma, lett.b, TUIR).

Il riferimento temporale di limitazione dell'agevolazione (15.10.2015/31.12.2016) non è quindi per l'effettiva fruizione del beneficio, ma individua il lasso temporale entro il quale effettuare gli investimenti i cui ammortamenti beneficeranno dell'agevolazione lungo la loro vita utile. Il che significa che se saranno ceduti cesseranno, per il cessionario, di produrre lo stesso beneficio, rimanendo per il cedente non variate le modalità di determinazione e trattamento di minusvalenze e plusvalenze.

Questo determina quindi distinte fasce temporali, per cui dal 2015 in poi dovremo distinguere gli investimenti in beni materiali per l'effettuazione degli ammortamenti ai fini fiscali.

Cespiti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizi successivi al 2016
Investimenti 2015 ante 15.10.2015	Ammortamento "normale"	Ammortamento "normale"	Ammortamento "normale"
Investimenti 2015 post 15.10.2015	Ammortamento + 40%	Ammortamento + 40%	Ammortamento + 40%, sino ad esaurimento

Investimenti 2016		Ammortamento 40% +	Ammortamento + 40%, sino ad esaurimento
Investimenti post 2016			Ammortamento "normale"

Questa distinzione risulta particolarmente importante perché dovremo essere in grado di rideterminare gli imponibili di riferimento per gli acconti al netto delle maggiorazioni degli ammortamenti disposte dalla Legge di Stabilità 2016.

Infatti il comma 94 dispone che tali agevolazioni "...non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92".

Ecco perché la tabella di cui sopra è da tenere ben presente.

Tale agevolazione non si applica a tutti i beni, infatti:

1. sono esclusi i beni immateriali;
2. sono esclusi i beni che hanno una vita economica più lunga (il limite è individuato con la soglia dell'ammortamento - previsto dal D.M. 31.12.1988 - del 6,5 %);
3. sono esclusi i fabbricati e le costruzioni;
4. sono escluse specifiche tipologie di beni, previste dall'Allegato 3 della stessa Legge di Stabilità 2016.

Sono invece compresi gli autoveicoli (art. 164, comma 1, lett.b, TUIR).